



COMUNE DI CROTONE

CONVENZIONE

Convenzione per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica in di alunni diversamente abili, ai sensi della L.R. 27/85. Anno scolastico 2019/2020.

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di febbraio, nella sede sita in Piazza Resistenza n.1, si sono costituiti: l'**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CROTONE**, appresso detta "Comune di Crotona", legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Timpano Mariateresa Responsabile del Settore 2: Demografici – Pubblica Istruzione, nata a Cosenza il 05/12/1972 - domiciliata presso il Palazzo Comunale, Piazza della Resistenza n. 1 – ed il Dirigente Dott.ssa Antonella Romeo nata a Crotona, il 02/06/1962 nella qualità di legale rappresentante dell' **ISTITUTO COMPRENSIVO "VITTORIO ALFIERI"** d'ora in avanti designato con il termine "Istituto", con sede in Crotona, via Cutro, 114, COD n. KRIC812007 - C.F. 81004590790 per svolgere il servizio di Assistenza scolastica specialistica in favore di alunni diversamente abili nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Crotona, in attuazione alla:
 - Legge n. 104/92: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - Legge n. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - D.Lgs. 267/2000: "Testo unico degli enti Locali"
 - Legge Regionale n. 27/1985 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio"
 - Delibera di Giunta Comunale n° 318/2018 avente ad oggetto "Servizio di assistenza di base in favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città di Crotona. Atto di indirizzo e approvazione schema di protocollo."

- è titolare delle competenze e funzioni amministrative relative al servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità, necessario per una effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di disabilità, volto a garantire la partecipazione degli stessi a tutte le attività scolastiche ricreative e formative.

lee

- tali competenze sono esercitate mediante le risorse trasferite dalla Regione Calabria in attuazione della Legge Regionale n. 27/1985 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

- l'amministrazione comunale intende assicurare, per l'anno scolastico 2019/2020, attraverso il finanziamento Regionale assegnato con Decreto Dirigenziale n. 14905 del 11/12/2018, della Regione Calabria – Dipartimento: "Istruzione e attività culturali", l'attivazione del servizio **di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado,**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione è finalizzata a disciplinare i rapporti giuridici tra il Comune di Crotona e l'Istituto scolastico per l'utilizzo delle risorse regionali finalizzate a realizzare l'integrazione scolastica degli studenti che frequentano la **Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado** che ricadono nelle competenze dell'Amministrazione Comunale di Crotona, e versano in situazioni di disabilità, con l'obiettivo di sostenere e favorire l'unitarietà dello sviluppo delle potenzialità personali e del progetto di vita dello studente.

La presente convenzione viene stipulata nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti ai fini dell'attuazione degli interventi e delle azioni necessarie all'attivazione del servizio di **assistenza specialistica per alunni con disabilità.**

ART. 2 - Definizione del servizio

Ai fini della presente convenzione e degli interventi collegati si definiscono:

a) Le aree di intervento che si riferiscono al deficit:

1. cognitivo, esaminato in relazione al livello di sviluppo e alle capacità di integrazione delle competenze;
2. affettivo-relazionale, quindi in merito al livello di autostima e rapporto con gli altri;
3. linguistico, inteso come comprensione e produzione del linguaggio;
4. sensoriale, riferito al tipo di deficit (vista, udito e/o tatto);
5. motorio-prassico;
6. neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale.

b) L'assistenza scolastica prestata da personale adeguatamente formato che interviene nelle seguenti attività:

1. supporto al consolidamento e sviluppo delle competenze relazionali, sociali e comunicative;
2. supporto al consolidamento e sviluppo delle autonomie personali e della cura del sé;
3. supporto alla integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti.

Per "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" deve intendersi il servizio di assistenza specialistica finalizzato a sopperire ai deficit dello studente con disabilità fisica o sensoriale e volto ad assisterlo allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione in ambito scolastico, al fine di prevenirne il rischio di emarginazione.

E' funzionalmente distinto e non sostitutivo dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola; fa parte del progetto educativo individualizzato, così come prescritto nella diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

E' prestato da professionalità specifiche quali l'educatore professionale, il personale paramedico o psico-sociale e il traduttore del linguaggio dei segni (LIS), ecc.

L'assistenza specialistica deve essere erogata dal professionista che assiste l'alunno con disabilità allo scopo di favorirne il massimo grado di autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica.

L'Assistente all'autonomia ed alla comunicazione è assegnato al singolo alunno con disabilità, in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare presso la Neuropsichiatria e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLO d'istituto costituito presso ogni singola Istituzione Scolastica. Le modalità operative e tempi sono definiti nella documentazione scolastica degli organismi competenti (GLO operativo).

ART. 3 - Destinatari del servizio

Ai fini della presente convenzione e degli interventi collegati è considerato "persona con disabilità" ai fini dell'assegnazione di "assistenza specialistica scolastica", l'alunno che presenti, cumulativamente, i requisiti elencati ai seguenti punti:

- 1) certificazione ai sensi dell'art. 3 – L.104/92, rilasciato dal S.S.N.
- 2) una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione scolastica, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- 3) sia residente nel territorio comunale o in caso di congruità territoriale, studenti che frequentano un istituto ubicato nel Comune di Crotone ma sono residenti nel territorio di un Comune limitrofo ;
- 4) frequenti la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado;

ART. 4 - Modalità di erogazione del servizio

L'impianto organizzativo/gestionale dei servizi, oggetto della presente convenzione, è orientato verso una logica di trasferimento della gestione diretta agli Istituti Scolastici Comprensivi ai sensi dell'art. 14 DPR 275/99.

Per la natura che lo caratterizza, il servizio richiede modalità organizzative orientate al modello di seguito descritto.

L'avvio del processo d'aiuto rivolto agli studenti disabili con patologia ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92, parte con l'acquisizione della certificazione da parte del S.S.N. L'Istituto, acquisita la certificazione ai sensi della L. 104\92 e tenuto conto delle informazioni in esso contenute organizza e predispone il percorso scolastico di integrazione mediante il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che si configura come progetto educativo che individua le necessità e le modalità di supporto didattico, assistenziale ed educativo dell'alunno.

ART. 5 - Criteri e Parametri

Il Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale deve essere improntato alle caratteristiche della massima flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli orari modulati sulle esigenze dell'utente e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto. Rimangono escluse dagli interventi di assistenza tutte le prestazioni rientranti nelle professioni e nelle arti sanitarie e il servizio di assistenza di base.

ART. 6 - Durata del Servizio

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione si riferisce all'anno scolastico 2019/2020 e ha durata, a far data dalla stipula della presente convenzione fino alla conclusione delle attività didattiche (per la scuola dell'infanzia fino al 30.06.2020), come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 09 maggio 2019.

ART. 7 - Ambito territoriale

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni diversamente abili deve essere svolto nel territorio del Comune di Crotona.

ART. 8 - Obblighi delle parti

L'istituto scolastico dovrà:

- a) garantire il reperimento del personale necessario in base alle effettive presenze di alunni disabili aventi i requisiti di cui all'art. 3 della presente convenzione,
- b) garantire che gli operatori assolvano con impegno e diligenza alle loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Istituto persegue;
- c) garantire che il personale utilizzato, sia munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Responsabile dell'Istituto e vidimato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale competente;
- d) garantire che gli operatori non instaurino con gli utenti rapporti di collaborazione esterni o simili a quelli erogati dall'Istituto nonché la ricezione di compensi in denaro o regali dagli utenti mediante l'acquisizione di attestazione da parte degli operatori;
- e) garantire la figura di un referente del servizio interno all'istituto scolastico, che dovrà interfacciarsi con il referente comunale del progetto;
- f) comunicare al Comune le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori, affinché il Comune valuti una eventuale sospensione del servizio;
- g) non utilizzare per l'erogazione del servizio il proprio personale docente né il personale ATA ;
- h) non utilizzare operatori che nel corso della loro attività, abbiano dato luogo a più di due contestazioni attinenti:
 - scarsa ed inadeguata capacità professionale e/o relazionale;
 - mancato rispetto degli orari assegnati;
- i) trasmettere entro un mese dalla data di inizio del servizio copia delle lettere di assunzione e ogni variazione degli operatori e attestazione che gli operatori utilizzati non si trovino nelle condizioni di cui al punto precedente;
- l) inviare rendiconto trimestrale delle spese, con apposita relazione del referente scolastico e degli operatori, con allegati le schede degli alunni disabili contenenti: i documenti richiesti agli artt. 3 e 4

o in alternativa autocertificazione da cui risulti che: "la documentazione attestante il diritto del minore a fruire del servizio è conservata agli atti dell'Istituzione scolastica";

Il Comune di Crotona dovrà:

- a) garantire il supporto amministrativo e contabile di tutte le procedure necessarie per l'erogazione dei servizi;
- b) effettuare incontri con i Dirigenti di Istituto e con gli operatori incaricati per l'avvio, il monitoraggio ed il controllo dei servizi;
- c) provvedere alla liquidazione delle somme attribuite all'istituto sulla base delle presenze di alunni disabili, con le modalità e i tempi stabiliti nella presente convenzione.

ART. 9 - Trattamento economico degli operatori

Gli operatori da utilizzare per l'erogazione del servizio oggetto della presente convenzione saranno selezionati dall'Istituto; le loro prestazioni non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune di Crotona, né con l'Istituto Scolastico.

L'Istituto Scolastico si impegna a:

1. rispettare, ove dovuto, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;
2. pagare gli stipendi tramite modalità che consentano la tracciabilità dei pagamenti (bonifico bancario, assegni circolari nominativi "non trasferibili");
3. accantonare, ai fini del trattamento di fine rapporto, se dovuto, i ratei mensili dovuti ai dipendenti, al fine di assicurare l'effettiva corresponsione delle spettanze ai lavoratori;
4. garantire la presenza di adeguata polizza, secondo modalità previste dalla normativa vigente, agli operatori in dipendenza del servizio prestato, durante lo svolgimento dell'attività professionale, esonerando il Comune di Crotona da ogni responsabilità.

ART. 10 - Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dall'Istituto sono riconosciute al Comune ampie facoltà di verifica e controllo, prevalentemente in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'Ufficio Comunale competente, con cadenza almeno mensile, esaminerà la regolare esecuzione del servizio da parte degli operatori tramite suo responsabile.

ART. 11 - Determinazione costo del servizio

In relazione all'utenza indicata, il Comune di Crotona s'impegna a corrispondere all'Istituto Scolastico la somma pari ad € 12.791,84 liquidata con Decreto Dirigenziale n. 16424 del 19/12/2019 della Regione Calabria – Dipartimento: "Istruzione e attività culturali" ed € 2.427,64 quale residuo del contributo liquidato ai sensi del Decreto Dirigenziale Regionale n. 14815 del 10/12/2018, per un totale di € 15.219,48.

ART. 12 - Modalità di pagamento

La liquidazione dei corrispettivi avverrà nel seguente modo:

- il 70% alla stipula della presente convenzione;

- il 30% su presentazione di regolare rendiconto, firmato dal Legale Rappresentante dell'Istituto, corredato:

1. dalla relazione finale predisposta dal coordinatore dell'Istituto;
2. dalla dichiarazione del Rappresentante dell'Ente, attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali;
3. da tutti gli atti inerenti il servizio espletato (schede di servizio, elenco utenti, ecc.).

ART. 13 - Validità della convenzione

L'efficacia della presente convenzione resta subordinata all'acquisizione dell'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risulti che gli operatori non hanno rapporti di lavoro continuativo con Enti che ricevono finanziamenti dall'Amministrazione comunale di Crotone.

ART. 14 - Recesso dalla convenzione

Il Comune di Crotone si riserva di accertare a mezzo dei propri Uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione, e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti Organi di vigilanza.

Nel caso di inadempienze accertate e di particolare gravità, non imputabili a fattori esterni ma direttamente dipendenti dall'operato dell'Istituzione scolastica, l'amministrazione comunale di Crotone può applicare alla presente convenzione una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00.

Qualora perdurassero le inadempienze, il Comune di Crotone ha facoltà di recedere dalla presente convenzione e di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino alla risoluzione della controversia.

ART. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

ART. 16 - Contenziosi e foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Crotone.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Istituto Comprensivo
(Timbro e firma)



Per il Comune di Crotone
(Timbro e firma)

